

## Newsletter n. 9 del 12 Aprile 2021

### **1. ENTI DEL TERZO SETTORE - Assemblee in audio-videoconferenza fino al 31 luglio 2021 - Proroga dell'approvazione del bilancio al 29 giugno 2021**

**Anche le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) potranno riunire le assemblee per le modifiche statutarie o per l'approvazione del bilancio con mezzi di telecomunicazione fino al 31 luglio 2021.**

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, le agevolazioni previste dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, **vengono estese anche a tali categorie di enti**, prima inspiegabilmente esclusi.

A stabilirlo è il **comma 4 dell'articolo 8 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44** (recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 e in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione.

Con la modifica del comma 8-bis dell'art. 106, introdotto dalla L. n. 27 del 2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, viene così colmata una lacuna secondo la quale mentre a tutte le associazioni e fondazioni si dava la possibilità di utilizzare la videoconferenza fino al 31 luglio 2021, per le OdV, APS e ONLUS si consentiva tale modalità solo fino al 30 aprile 2021.

Ricordiamo che il termine del 31 luglio 2021 è stato fissato dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 183/2020, con la modifica del comma 7 dello stesso articolo 106.

Per le stesse organizzazioni viene così prevista anche la **proroga al 29 giugno 2021** (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in luogo dei 120 giorni previsti dalla normativa civilistica) **della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020**, prevista al comma 1 del citato articolo 106.

Ricordiamo che l'art. 14, comma 2, del decreto legge 22 marzo n. 41 (c.d. "Decreto Sostegni"), ha esteso al **31 maggio 2021** la possibilità per detti enti di modificare gli statuti con le maggioranze semplificate delle assemblee ordinarie.

Ora, considerata la possibilità del ricorso alle assemblee in audio-videoconferenza, introdotta con la modifica del comma 8-bis dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, a decorrere dal 1° aprile 2021, non sembra che ci sia alcun dubbio che tale modalità **possa essere utilizzata anche per le riunioni di qualsiasi organo sociale, compreso l'organo di controllo.**

### **2. TERZO SETTORE - Stabilito il riparto per la gestione degli Uffici del RUNTS per le annualità 2019 e 2020**

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il Decreto Ministeriale di riparto per la **gestione degli Uffici del Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per le annualità 2019-2020** che individua le risorse necessarie all'avvio, alla gestione e al controllo da parte degli uffici RUNTS istituiti presso le Regioni e le Province autonome.

In sostanza il decreto ripartisce tra le Regioni e Province autonome le risorse in bilancio per le annualità 2019 e 2020, che ammontano a **13.000.000 di euro per il 2019** e **23.000.000 di euro per il 2020**. In riferimento ai criteri di riparto è prevista l'attribuzione:

- di una **quota fissa** di 300.000,00 euro per ciascuna Regione o Provincia autonoma;
- di una **quota variabile** determinata in proporzione del numero degli Enti non profit operante su ciascun territorio di riferimento, risultante dalla versione aggiornata dell'apposita rilevazione ISTAT.

Le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei rispettivi modelli organizzativi, sono chiamate ad impiegare le risorse trasferite per lo svolgimento delle attività e hanno il compito di monitorare le attività e di rendicontare l'utilizzo delle risorse finanziarie, comunicando i relativi dati ed elementi informativi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in forme e modi previamente concordati.

Per la ripartizione, è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **3. TERZO SETTORE - Fissate le Linee Guida sul rapporto con le Pubbliche Amministrazioni**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (rubricato "*Coinvolgimento degli enti del Terzo settore*"), "*In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche .... , nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona*".

Nei successivi commi 2 e 3 si precisa che la "**co-programmazione**" è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; mentre la "**co-progettazione**" è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.

Il mondo del privato sociale contribuisce a dare attuazione al **principio di sussidiarietà**, collaborando con l'attore pubblico e sostenendo i singoli cittadini nella cura dei beni comuni.

Con il **decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021**, a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le **linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore**, disciplinato negli articoli 55-57 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Il provvedimento - come si legge nel comunicato del Ministero del Lavoro - è particolarmente significativo sotto un **duplice profilo**, metodologico e sostanziale.

Riguardo all'**aspetto metodologico**, esso rappresenta il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un **gruppo di lavoro dedicato al tema**.

Sotto l'**aspetto contenutistico**, il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (Dei rapporti con gli enti pubblici), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.

Il decreto tiene conto dell'importante **sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020**, la quale ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice "*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.*", un originale canale di "*amministrazione condivisa*", alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito "*per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria*".

Agli "*enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale*".

Tale posizione peculiare degli enti del Terzo settore nel rapporto con la P.A. si fonda sulla loro qualificazione "*come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici*" (art. 4 del Codice), rivolti a "*perseguire il bene comune*" (art. 1), a svolgere "*attività di interesse generale*" (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).

Le linee guida danno altresì conto delle **modifiche al codice dei contratti pubblici** apportate con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 clicca qui.](#)

#### **4. COOPERATIVE - "NUOVA MARCORA" - Domande per il finanziamento agevolato a partire dal 23 aprile**

**A partire dal 23 aprile 2021** (dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale) potranno essere presentate le **domande per richiedere finanziamenti agevolati** in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle **società cooperative** di piccola e media dimensione. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021 il **decreto direttoriale 31 marzo 2021** con cui il Ministero dello Sviluppo economico stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di **finanziamento agevolato**.

La misura, nota come "Nuova Marcora", sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso **finanziamenti agevolati**, che hanno una **durata non superiore a 10 anni**, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e possono coprire l'intero importo dei nuovi investimenti.

Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte: della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie; di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le **società cooperative**:

- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
- operanti in tutti i settori produttivi.

Le agevolazioni, inoltre, sono concesse **per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto direttoriale e dei moduli di domanda clicca qui.](#)

#### **5. SUPERBONUS 110% - VISTO DI CONFORMITÀ' - Un memorandum ad uso dei professionisti**

Offrire un quadro sistematico di tutta la materia riguardante i visti di conformità. È l'obiettivo della Guida "**Il Visto di conformità - Memorandum ad uso dei professionisti**" messa a punto dalla Direzione regionale del Molise dell'Agenzia delle Entrate e pubblicata nella sua versione aggiornata.

La guida, che tiene conto delle ultime novità riguardanti l'opzione della **cessione del credito** d'imposta o lo **sconto in fattura** alternativi alla detrazione Irpef del **Superbonus 110%**, di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, è stata concepita allo scopo di offrire un quadro sistematico di tutta la materia riguardante i visti di conformità.

Dalla sua consultazione il professionista può ottenere informazioni che spaziano dalle **attività preliminari** da porre in essere per essere ammesso al rilascio dei visti, alle **responsabilità** in cui potrebbe incorrere in caso di irregolare gestione di questa attività.

Inoltre, una sezione della Guida è dedicata anche alle società di assicurazione. Queste ultime possono trovare utili suggerimenti per la predisposizione delle **polizze da sottoporre ai professionisti** che operano nel settore.

Nel manuale sono riportati anche gli **indirizzi PEC di tutte le Direzioni regionali** a cui inviare le comunicazioni, i percorsi per accedere ai link dedicati presenti nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la necessaria **modulistica** da utilizzare per le comunicazioni afferenti la materia ed infine, per ogni approfondimento, la **normativa** e la **prassi** riguardante gli argomenti trattati.

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA, aggiornata a febbraio 2021 clicca qui.](#)

## **6. ORARIO DI CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI - Eventuali limitazioni sono di competenza esclusiva dello Stato - Illegittime le disposizioni regionali che impongono limiti o vincoli**

**IL FATTO.** Nel 2012, all'esercente di un bar, veniva irrogata dal Comune una sanzione pecuniaria pari a 530,00 euro, per non aver rispettato gli orari di chiusura al pubblico stabiliti dalla delibera comunale.

L'esercente presentava opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, ma il gravame veniva respinto in primo e secondo grado.

L'esercente sosteneva che l'articolo 3, comma 1, lett. d-*bis* del D.L. n. 223/2006 (c.d. "*Decreto Bersani*"), convertito dalla L. n. 248/2006 e successivamente modificato dall'art. 31 del D.L. n. 201/2011 (c.d. "*Decreto Salva Italia*"), convertito dalla L. n. 214/2011, avrebbe escluso il potere dei Comuni di regolare gli orari di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, la Regione in cui si trovava il Comune interessato si era adeguata con ritardo, con una legge regionale del 2014, pertanto, doveva ritenersi che il Regolamento del 2010, adottato dall'ente comunale, fosse affetto da illegittimità sopravvenuta.

Il ricorrente, inoltre, eccepiva l'operatività del giudicato esterno. Infatti, egli aveva ottenuto una sentenza - non opposta - emessa dal medesimo Tribunale, relativa ad un'altra opposizione a ordinanza-ingiunzione su un'identica violazione, con la quale era stata dichiarata illegittimità Regolamento comunale, con la sua conseguente disapplicazione.

Si giunge così in Cassazione.

**LA NORMATIVA.** Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dal citato art. 3, comma 1, del D.L. n. 223/2006, "*le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*

(omissis)

**d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio,"**

Da tener presente che la lettera d-bis) è stata introdotta, inizialmente, dall'art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011 e poi modificata dall'art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011.

Le regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

**LA CASSAZIONE.** In materia di tutela della concorrenza, **sono illegittime le disposizioni normative regionali con le quali sono stati introdotti limiti e vincoli all'attività commerciale.** Tali disposizioni, infatti, si pongono in contrasto con l'articolo 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. n. 223/2006 (c.d. "*Decreto Bersani*"), come modificato dall'art. 31, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte **senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l'obbligo della chiusura.**

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'**ordinanza n. 6895 dell'11 marzo 2021**, che ha così accolto il ricorso del barista che era stato multato per non aver rispettato l'orario di chiusura stabilito con Regolamento comunale. Secondo i supremi giudici, infatti, **la tutela della concorrenza è una materia di competenza esclusiva dello Stato** (art. 117 Cost., comma 2, lett. e)).

Quindi, le Regioni che intervengono nella disciplina relativa alle modalità di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, **invadono una competenza esclusiva dello Stato.** Infatti, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che la normativa statale volta all'eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali è da considerarsi

appartenente alla materia della tutela della concorrenza e attua un **principio di liberalizzazione del commercio**.

Una volta rilevata l'illegittimità delle disposizioni normative adottate dagli enti locali recanti interventi di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, il giudice ordinario è tenuto a disapplicarle.

Tuttavia, pur a fronte del quadro normativo statale e della ricostruzione appena operata - si legge ancora nell'ordinanza - *"rimane naturalmente salvo l'esercizio del potere del Sindaco di **adottare ordinanze contingibili ed urgenti** (ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5), con le quali impone eventualmente orari di chiusura dei predetti esercizi per la tutela di altri valori costituzionalmente rilevanti; tali provvedimenti, tuttavia, per loro intrinseca natura, **devono spiegare effetti spaziali e temporali limitati e devono essere sorretti da una specifica ed adeguatamente motivata individuazione delle situazioni di fatto** dalle quali potrebbe originarsi la lesione di interessi pubblici, quali quelli connessi alla salvaguardia dei valori della sicurezza e della salute (che, quindi, non possono essere disciplinati, in via generale, da regolamenti locali con efficacia indifferenziata e temporalmente indeterminata)"*.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 6895/2021 clicca qui.](#)

## **7. LA COSTITUZIONE ONLINE DELLE SOCIETÀ' - Il recepimento delle direttive europee - Le proposte del Notariato italiano**

La **Direttiva (UE) 2019/1151** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132, obbliga tutti gli Stati dell'Unione a varare, **entro il 1° agosto 2021**, norme che consentano **la costituzione di alcuni tipi di società completamente online**.

Si tratta di un intervento prudente e settoriale, ma tale da porre, non solo il Notariato italiano, ma il Notariato europeo tutto, di fronte ad una sfida: quella al tempo stesso evolutiva e rivoluzionaria dell'**atto a distanza**. Un atto, quindi, caratterizzato non solo da un cambio di supporto (da analogico a digitale), ma realizzato tra soggetti non più (necessariamente) fisicamente presenti davanti al Notaio.

È una svolta epocale, che pone l'ordinamento giuridico di fronte a scelte assai complesse, in tema, tra l'altro, di competenze, di identità digitale, di formazione della volontà, di territorialità.

### **LE DIRETTIVE EUROPEE.**

La Direttiva (UE) 1151/2019 è figlia di una **esigenza di digitalizzazione e di rinnovamento del sistema di norme relativo alle società**. La globalizzazione pone inevitabilmente delle nuove sfide sociali ed economiche che necessitano di modernizzazione e semplificazione amministrativa al fine di assicurare la competitività di un mercato interno e garantire una certa affidabilità delle società, elementi in grado di attirare investimenti verso l'Unione europea.

Attualmente tra gli Stati membri sussistono considerevoli differenze in materia di strumenti online che consentono agli imprenditori ed alle società di comunicare con le rispettive Autorità. In alcuni Paesi i servizi di *e-government* sono completi, efficaci e di facile utilizzo online; in altri Stati membri, invece, non viene previsto alcun tipo di soluzione online per le differenti fasi che si alternano nel ciclo di vita di una società.

Nel giugno 2017 è intervenuta la **Direttiva (UE) 1132/2017** che ha stabilito norme in materia di pubblicità ed **interconnessione dei registri centrali, dei registri di commercio e dei registri delle imprese degli Stati membri**. Tale comunicazione elettronica tra i registri degli Stati membri si è rilevata importante ma non sufficiente: il mercato chiede di più e la tecnologia ce lo consente.

La tecnologia dà la possibilità di agevolare numerosi e lunghi processi e potrebbe quindi **consentire di costituire interamente online una società e di registrare succursali**, di presentare documenti ed informazioni consentendo alle società di avvalersi di strumenti digitali nelle comunicazioni con le preposte Autorità.

A queste necessità è pronta a dare risposta la **Direttiva (UE) 1151/2019**. Le nuove norme prevedono, inoltre, che i procedimenti di costituzione di registrazione *online* **avvengano rapidamente** tramite la presentazione, in formato elettronico, di documenti ed informazioni, fatti salvi i requisiti sostanziali e procedurali degli Stati membri, ai quali è concessa la facoltà di **limitare la costituzione online a determinati tipi di società di capitali**, in ragione della complessità dell'atto di costituzione.

Al "considerando" n. 8 si legge, infatti, che per **facilitare la costituzione delle società** e la registrazione delle loro succursali e **ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi**

**connessi a tali processi**, in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, dovrebbero essere predisposte delle **procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online**.

La presente direttiva non dovrebbe obbligare le società a utilizzare tali procedure. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di rendere obbligatorie alcune o tutte le procedure online.

Gli attuali costi e oneri associati alle procedure di costituzione e di registrazione derivano non solo dalle spese amministrative addebitate per la costituzione di una società o per la registrazione di una succursale, ma anche da altre disposizioni che rendono più lungo il completamento dell'intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente. Inoltre, le informazioni su tali procedure **dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito**.

Non solo, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni specifiche circa le procedure previste dalla presente direttiva e i modelli di atti costitutivi su siti web accessibili mediante lo **sportello digitale unico** istituito con il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018.

La possibilità di costituire completamente online società e registrare succursali e di presentare completamente online documenti e informazioni dovrebbe consentire alle società di avvalersi di strumenti digitali nei loro contatti con le autorità competenti degli Stati membri.

In ogni caso, la presente direttiva dovrebbe solamente obbligare gli Stati membri a **consentire la costituzione online delle società**, la registrazione delle loro succursali e la presentazione online di documenti e informazioni da parte dei richiedenti che sono cittadini dell'Unione tramite il riconoscimento dei loro mezzi di identificazione elettronica. Gli Stati membri dovrebbero decidere le modalità con cui sono resi disponibili al pubblico i mezzi di identificazione da loro riconosciuti, compresi quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014.

Le società che potranno essere costituite online, come precisato nell'Allegato II-bis della direttiva, per ora solo le **società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificata**.

Con questa nuova normativa europea, tutte le società a responsabilità limitata potranno essere costituite online sulla base di modelli di atti costitutivi predefiniti e disponibili su internet.

Tali procedure, che resteranno in ogni caso alternative rispetto alla ordinaria costituzione della società per atto pubblico, non saranno invece utilizzabili né per la costituzione di società per azioni, né per quelle di persone.

Difatti, il nuovo art. 13-octies della Direttiva (UE) 2017/1132 - introdotto dalla Direttiva (UE) 2019/1151 - prevede che la costituzione delle società *"possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi ad una autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione on line della società compresa la redazione dell'atto costitutivo della società"*.

Gli Stati membri dovranno mettere a disposizione online, per questi tipi di società, i modelli sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico, assicurando che tali modelli possano essere usati dai richiedenti nel quadro della procedura di costituzione online.

La presente direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché rimanga possibile la costituzione online.

La direttiva prevede, inoltre, che i documenti forniti dalle società siano conservati e scambiati dai registri nazionali in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico.

## **IL RECEPIMENTO.**

Il recepimento di tale direttiva è in dirittura d'arrivo. L'**articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020**, approvata dalla Camera il 31 marzo 2021, reca, infatti, principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Il comma 1 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo dovrà osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche l'impegno a prevedere che la costituzione di **società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia**, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, avvenga online e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

## **LE PROPOSTE DEL NOTARIATO ITALIANO.**

Il Consiglio nazionale del Notariato, nell'audizione alla 14ma Commissione Affari Europei del Senato, tenutasi l' 8 giugno 2020, ha espresso le proprie osservazioni in merito al recepimento nella legge di delegazione europea 2019-2020 della direttiva (UE) 2019/1151 in tema di società online.

Dopo aver rilevato l'importanza del controllo notarile nella costituzione delle Srl online ha tenuto a precisare che il perimetro tracciato dalla direttiva europea (art. 13-quater) non intende minimamente "alterare" le consuetudini dei singoli Stati membri che possono conservare il proprio impianto normativo esistente sia per quanto riguarda la forma dell'atto pubblico notarile che l'Autorità competente deputata sia alla stipula dell'atto che alla sua omologazione: autorità coincidente con il Notaio.

Ai sensi della Direttiva il procedimento di costituzione deve concludersi in brevissimo tempo e a costi bassi e certi.

Il Notariato offre il proprio contributo consultivo al fine di elaborare una normativa di recepimento che operi **novellando il Codice civile** e propone una soluzione progettuale tecnologica che coniughi sicurezza giuridica e informatica, costituita da una **propria piattaforma informatica unica** per la costituzione delle Srl online.

Il Consiglio Nazionale del Notariato sta già lavorando mettere a disposizione una **propria piattaforma informatica** che garantisca gli stessi standard di sicurezza e di efficienza tipici dell'attività notarile in presenza, che passa dall'accertamento dell'identità delle parti, dalla verifica delle loro volontà con l'adeguamento delle stesse alla legge, la stipula dell'atto e l'effettuazione dei relativi adempimenti.

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2019/1151 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2017/1132 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Legge di delegazione europea 2019-2020 approvata dalla Camera il 31 marzo 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'audizione del Consiglio Nazionale del Notariato clicca qui.](#)

## **8. REGISTRO DELLE IMPRESE - Iscrizione di nomina amministratore in totale assenza di procedimento assembleare - Disposta la cancellazione dell'iscrizione avvenuta senza le condizioni richieste dalla legge**

**IL FATTO.** E' stato iscritto nel Registro delle imprese un atto notarile con cui il socio unico di una S.r.l. unipersonale ha donato l'intera partecipazione al proprio coniuge e quest'ultimo ha dichiarato di revocare l'amministratore unico, di sostituirsi ad esso, nonché di trasferire la sede sociale.

La Camera di Commercio aveva pertanto iscritto, non solo il trasferimento di proprietà dell'intera partecipazione sociale, ma anche la revoca del vecchio amministratore, la nomina del nuovo nonché il trasferimento della sede.

L'amministratore revocato a proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il Conservatore del registro delle imprese aveva rigettato la richiesta di cancellazione dell'iscrizione della revoca del ricorrente dalla carica di amministratore della società, della nomina del nuovo amministratore e del trasferimento della sede in quanto tale iscrizione era illegittima in quanto la revoca del vecchio amministratore, la nomina del nuovo e il trasferimento della sede non erano contenuti in una delibera assembleare ma in un atto di donazione.

Il Giudice del registro delle imprese ha accolto il ricorso disponendo la cancellazione delle suindicate iscrizioni, tra l'altro, "incolpando" il Conservatore di non aver verificato "la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni".

Il neo amministratore, con ricorso ex art. 2192 C.C., ha proposto opposizione al provvedimento del Giudice del Registro dichiarando, tra le altre cose, di non aver ricevuto la comunicazione del ricorso e del termine assegnato dal Giudice del registro per controdedurre, non avendo accesso alla casella di posta elettronica della società.

**Il Tribunale Ordinario di Roma (Sezione VI Civile) - con Decreto di rigetto n. cronol. 1758/2018 del 2 marzo 2018 - R.G. n. 1416/2018 - ha dichiarato infondato il ricorso del neo amministratore essenzialmente per il fatto che l'iscrizione è avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla**

**legge**, in quanto la revoca del vecchio amministratore, la nomina di quello nuovo e il trasferimento della sede sociale non erano contenuti in una delibera assembleare e, quindi, cristallizzati in un verbale assembleare, ma in un atto pubblico di donazione che non può dirsi in alcun modo riconducibile allo schema tipico della deliberazione o decisione dei soci, che deve essere assunta seguendo le regole procedurali previste dal codice civile.

Da tale "macroscopica deviazione dalla tipologia di atto necessaria per la nomina e revoca dell'amministrazione consegue la impossibilità di procedere alle relative iscrizioni nel registro delle imprese", atteso che la specifica funzione di quest'ultimo è di tipo informativo e pubblicitario, con la conseguente necessità di tutelare i terzi che sulla legalità e validità delle informazioni ivi contenute fanno affidamento.

Deve essere pertanto rigettato il ricorso *ex art.* 2192 cod. civ. con il quale il donatario della partecipazione si è opposto al provvedimento con cui il Giudice del Registro delle Imprese ha accolto il ricorso *ex art.* 2191 cod. civ. presentato dall'amministratore unico della S.r.l. unipersonale **disponendo la cancellazione dal Registro della suddetta iscrizione.**

Tra le osservazioni di diritto avanzate dal Tribunale significativo il fatto che viene sottolineato come il Registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, "*le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile **funzione informativa e pubblicitaria**, costituendo in particolare **l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese.** Il Registro è dunque destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti...*".

Il Conservatore non ha, tuttavia, funzionalmente il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo. Egli è tenuto all'iscrizione obbligatoria previsto esercizio del solo controllo di "**regolarità formale**" (quale: competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione), "*senza la possibilità di sindacare la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell'autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge*".

Al Conservatore viene riconosciuto, inoltre, il compito di "*accertare che il fatto ovvero l'atto di cui si chiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità)*". Il predetto dovrà inoltre "**verificare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni**", in tal senso dovendosi interpretare il secondo comma dell'articolo 2189 C.C., secondo il quale, prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve verificare, oltre che l'autenticità delle sottoscrizioni, il "*concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione*".

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento del Tribunale di Roma clicca qui.](#)

## **9. VACCINI IN AZIENDA - Adottato il protocollo da applicare in tutto il territorio nazionale**

Il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, insieme al Commissario Straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL, hanno adottato, in data **6 aprile 2021**, un documento con "**Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull'intero territorio nazionale**".

Attraverso tale protocollo si intende costituire, allestire e gestire dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

Qualora la disponibilità dei vaccini lo consentirà, in coerenza con gli indirizzi del piano nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid 19, sarà possibile, per le imprese che lo vorranno, organizzare la somministrazione del vaccino ai propri lavoratori semplicemente rispettando regole e procedure definite nel Protocollo e nei documenti che questo richiama.

La vaccinazione negli ambienti di lavoro, anche se affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro, resta una iniziativa di sanità pubblica, per la quale è espressamente richiamato l'esonero da responsabilità del medico, previsto dal recente decreto-legge n. 44/2021, ed è evidenziato che non attiene alla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Tutti i **costi** di gestione, oltre alle spese per la somministrazione su base volontaria, sono **a carico del datore di lavoro** che aderisce.

Viceversa, le spese per **la fornitura delle dosi**, dei dispositivi dedicati, degli strumenti formativi, oltre a quelli per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, **sono a carico dello Stato**, ovvero, dei Servizi Sanitari Regionali.

LINK:

[Per saperne di più dal sito del ministero della Salute e per scaricare il testo del protocollo clicca qui.](#)

## **10. BANDO MIELE - Aperto il bando per la realizzazione di progetti per il settore apistico**

Con **decreto direttoriale del 31 marzo 2021, n. 151426** è stato indetto il bando per la realizzazione di **progetti nel settore apistico** finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale.

Il provvedimento consentirà di finanziare, con la somma complessiva di due milioni di euro, interventi straordinari incentrati su progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati ad individuare, tra l'altro, concrete soluzioni tecniche per il miglioramento e l'adattamento dell'apicoltura ai cambiamenti climatici e per il monitoraggio ambientale.

Inoltre ci si prefigge di sovvenzionare delle ricerche volte a consentire la composizione di prodotti assicurativi che possano essere utilizzati dagli apicoltori per superare le ricorrenti crisi produttive dovute a eventi climatici estremi, agli aggressori dell'alveare o ad altre circostanze avverse. Infine si sosterranno dei progetti straordinari di promozione istituzionale finalizzati alla valorizzazione del miele mediante la divulgazione delle sue caratteristiche nutrizionali ed organolettiche ed al legame con i diversi territori di provenienza.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

## **11. NUOVO BANDO MACCHINARI INNOVATIVI - Invio delle domande a partire dal 27 aprile 2021**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **decreto direttoriale 26 marzo 2021** con cui definisce i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi previsti per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.

In particolare, i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web dello stesso Ministero dello sviluppo economico.

L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) **compilazione della domanda**, a partire dalle ore 10.00 **del 13 aprile 2021**;
- 2) **invio della domanda** di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 alle ore 15.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire **dal 27 aprile 2021**.

Della pubblicazione del decreto direttoriale 26 marzo 2021 ne è stato dato avviso con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere alla piattaforma informatica clicca qui.](#)

## **12. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Domande per finanziamenti agevolati dal prossimo 19 maggio**

Con l'incentivo "**Nuove imprese a tasso zero**", la cui disciplina è stata innovata dal decreto interministeriale del 4 dicembre 2020, viene introdotto un sostegno alle **iniziative imprenditoriali**, in tutto il territorio nazionale, **di giovani (under 36) e donne di qualsiasi età**.

In particolare sono destinatarie della misura **le imprese** dotate delle seguenti caratteristiche:

- **costituite da non più di sessanta mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- **di micro e piccola dimensione**, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. Regolamento GBER);
- costituite **in forma societaria**;
- la cui compagine societaria sia composta, **per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne indipendentemente dall'età.**

Sono ammissibili all'incentivo **anche le persone fisiche che intendono costituire un'impresa**, purché facciano pervenire la documentazione necessaria entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Con la **circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 117378 del 8 aprile 2021** sono state definite le modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande di agevolazione, nonché i criteri valutativi e l'*iter* di istruttoria delle domande.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di INVITALIA.

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dello sviluppo economico e per scaricare la documentazione normativa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica di INVITALIA clicca qui.](#)

### **13. SCRITTURE PRIVATE - Sottoscrizione con firma elettronica avanzata (FEA) - Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate sulla possibilità di registrazione**

Con **risoluzione n. 23/E del 8 aprile 2021** l'Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito:

- a) alla **validità ed efficacia** degli atti sottoscritti tramite **firma elettronica avanzata (FEA)** e
- b) alla possibilità di procedere alla loro **registrazione**.

**Sub a).** Con riguardo alla **validità ed efficacia** degli atti sottoscritti tramite FEA, ai sensi dell'art. 20, **comma 1-bis**, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), il documento informatico **soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c.** quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, **previa identificazione informatica del suo autore**, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Il successivo **comma 2-bis** stabilisce, inoltre, che, salvo il caso di **sottoscrizione autenticata**, le scritture private di cui all'art. 1350, comma 1, numeri da 1 a 12, C.C., se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del Codice civile (ossia «*gli altri atti specialmente indicati dalla legge*»), redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, **con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale** ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.

Fra gli atti elencati all'articolo 1350 c.c., che «*devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità*», figurano molteplici negozi aventi ad oggetto beni immobili, tra cui, ad esempio, i contratti che ne trasferiscono la proprietà, li concedono in locazione ultranovennale o ne regolano la divisione.

Il successivo articolo 1351 c.c., rubricato "*Contratto preliminare*", prevede poi che «*Il contratto preliminare è nullo, se non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo*».

Ne deriva che i **contratti preliminari di compravendita immobiliare** redatti come documenti informatici devono essere **sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale**.

L'assenza di una delle due tipologie di firme da ultimo citate **comporta la nullità del contratto**, vizio che, nella normalità dei casi, può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse (cfr. l'articolo 1421 c.c.), ma necessita dell'intervento di un giudice e della relativa sentenza dichiarativa per essere accertato.

**Sub b).** Con riferimento alla questione relativa alla **possibilità di procedere alla registrazione** bisogna tener presente che il legislatore tributario ha comunque stabilito che la «nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta», salva restituzione «per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma» (art. 38, D.P.R. n. 131/1986).

Alla luce di quanto sopra, per quanto attiene gli aspetti tributari da trattarsi nel presente interpello, i sopra menzionati atti **sono da sottoporre a registrazione con il versamento della relativa imposta** secondo le regole generali dettate dal D.P.R. n. 131 del 1986).

Gli atti presentati per la registrazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 43 del CAD, devono, inoltre, essere **presentati in formati idonei**, in linea con le disposizioni di legge in materia, onde consentire agli uffici dell'Agenzia di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione, anch'esso previsto dall'articolo 44 del CAD, al fine di garantirne l'integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.

Resta fermo che, in applicazione del disposto del citato articolo 38 del D.P.R. n. 131 del 1986, l'eventuale dichiarata invalidità dell'atto per vizio imputabile alle parti - quale, in generale, deve intendersi la sottoscrizione con firme non idonee in base alla tipologia dell'atto stesso - **impedisce la restituzione delle somme versate in sede di registrazione.**

Per completare il quadro, bisogna, inoltre, tener presente che le stesse scritture private di cui l'istante effettua la registrazione sono altresì **soggette ad imposta di bollo** che dovrà essere assolta secondo le modalità indicate nell'articolo 3 del D.P.R. n. 642 del 1972 e, dunque, **mediante contrassegno**, procedendo al versamento ad un intermediario convenzionato, **ovvero con la modalità virtuale.**

Nel caso si intenda assolvere il bollo mediante contrassegno, per comprovare l'assolvimento dell'imposta dovrà essere indicato nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario.

In questo caso, sarà cura dell'utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 37, D.P.R. n. 642 del 1972; Agenzia delle entrate, risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016).

Del tutto residuale risulta invece la possibilità di versare l'imposta tramite modello F24, da intendersi limitata ai casi di irreperibilità del contrassegno telematico (art. 32 del D.P.R. n. 642 del 1972)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 23/E/2021 clicca qui.](#)

#### **14. DOCUMENTI INFORMATICI FISCALMENTE RILEVANTI - La "tenuta" e la "conservazione" sono adempimenti distinti**

L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta ad interpello n. 236 del 9 aprile 2021**, analizza la questione relativa alla **tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti**, giungendo alla conclusione che si tratta di concetti ed **adempimenti distinti anche se posti in continuità.**

La risposta è stata sollecitata dalla richiesta di chiarimenti avanzata da una società che, fino al 2019, ha effettuato la conservazione elettronica di una serie di documenti rilevanti sotto il profilo civilistico e fiscale.

Dal 2020, invece, la stessa società pensava di poter applicare la **procedura amministrativa semplificata** introdotta dall'art. 12-octies del D.L. n. 34/2019, aggiunto dalla legge di conversione n. 58/2019, per **registri e liquidazioni IVA, registro dei beni ammortizzabili, libro di magazzino e libro giornale**, tenendo aggiornati e memorizzati i dati e i registri contabili sui propri sistemi elettronici e negli archivi residenti del proprio software gestionale e procedendo alla stampa dei documenti quando e se perverrà la richiesta degli organi di controllo. Il tutto, quindi, senza effettuare la conservazione sostitutiva degli stessi come prevista dalla legge e senza apporre la **marcatore temporale** e la **firma digitale.**

La società chiedeva di conoscere se tale pratica fosse corretta sia dal punto di vista civilistico che tributario, oltre che indicazioni sulla procedura corretta da seguire per l'assolvimento dell'**imposta di bollo.**

L'Agenzia delle Entrate, nella citata risposta n. 236/2021, ricorda come obiettivo del Decreto legge n. 34/2019 fosse proprio quello di **snellire la procedura** di "tenuta" dei documenti e delle scritture contabili e fiscali, ammettendo come **valido qualsiasi supporto elettronico se in linea con la disciplina** e limitandone la stampa soltanto se richiesta dagli organi di controllo.

Tuttavia, precisa l'Agazia delle entrate, la norma non ha modificato le regole riguardanti la **"conservazione"** di tali scritture e, in particolare, quelle relative ai **documenti informatici fiscalmente rilevanti** (esempio: *libro giornale e libro degli inventari; scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili; registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*).

Rinviano, poi, al **D.M. del 17 giugno 2014**, che definisce proprio le caratteristiche e le modalità di conservazione dei suddetti documenti rilevanti, l'Agazia specifica che la **"tenuta"** e la **"conservazione"** dei documenti **sono da considerarsi concetti e adempimenti distinti** nel caso in cui, secondo la disciplina in vigore, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico.

La stessa Agazia ha poi precisato che:

- ai fini della loro regolarità, non devono essere stampati fino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, a meno che non venga richiesto dagli **organismi di controllo** in sede di **accesso, ispezione o verifica**;

- entro tale momento (terzo/sesto mese), essi vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, e quindi anche del Codice dell'amministrazione digitale, nel caso in cui il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, o stampati in caso contrario.

Di qui, la conclusione che **la conservazione dei registri contabili tenuti elettronicamente è sempre obbligatoria**.

Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria, la **tenuta** di registri contabili in formato elettronico non può prescindere dal loro successivo invio in un **sistema di conservazione** a norma nel rispetto delle regole del Codice dell'amministrazione digitale e delle relative disposizioni attuative.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'**imposta di bollo** - dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili indicate all'articolo 2214 del Codice civile - l'Agazia ricorda che il pagamento dell'imposta di bollo sui registri contabili e libri sociali tenuti in modalità elettronica, indipendentemente dalla successiva conservazione, deve avvenire secondo le regole stabilite con il **decreto ministeriale 17 giugno 2014** circa gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ossia:

- deve avvenire in un'**unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**;
- è dovuta **ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse**;
- si corrisponde mediante **modello di pagamento F24**, con il **codice tributo "2501"**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 236/2021 clicca qui.](#)

## **15. FACEBOOK - NON E' GRATUITO - I dati degli utenti sono una "controprestazione" del servizio**

**PREMESSA.** Nel 2019 è stato pubblicato il libro di Antonio Nicita e Marco Delmastro, **"Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo"** nel quale si legge che *"oggi si potrebbe dire: 'noi valiamo', (anche) perché i nostri dati valgono. Per due ragioni su tutte:*

*a) perché i dati permettono di profilare la nostra domanda individuale di consumo di servizi e prodotti, rendendo assai efficaci forme di pubblicità e di commercializzazione personalizzata, aumentando la probabilità di vendita;*

*b) perché i dati permettono agli algoritmi di migliorare sé stessi, man mano che nuovi dati sono analizzati e di stimare, così, la domanda aggregata o media di consumo di servizi e prodotti, indicando in tempi assai rapidi le evoluzioni delle preferenze, i bisogni del mercato, le opportunità di investimento e di innovazione e così via. Il valore dei dati, cioè, aumenta con il loro volume e la loro varietà. E quindi per aumentare il valore dei dati il mercato e l'industria si sono evoluti con modelli di business nuovi, in modo tale da stimolare in ciascuno di noi la massima intensità di rivelazione di dati. Come? Con l'avvento del paradigma del free, che nella lingua inglese significa libero, ma anche gratuito. Una straordinaria combinazione semantica che tuttavia alimenta, e non poco, la confusione sul concetto di libertà di scelta...*

*Lo scambio implicito, per tutta questa gratuità di servizi, è con la nostra attenzione, con il rilascio di dati che permetteranno promozioni personalizzate per i nostri bisogni. A questo scambio implicito corrisponde un mercato implicito, quello dei dati, del quale sappiamo ancora troppo poco".*

La casa editrice il Mulino, nel presentare il libro scriveva:

*"Un'invisibile nuvola ci avvolge. Sono i dati e le informazioni che scambiamo online, un flusso continuo che qualcuno raccoglie, elabora e scambia. È vero che grazie ai big data accediamo a*

*servizi sempre più ritagliati sulle nostre necessità, ma ogni nostra mossa, ogni acquisto, ogni comunicazione, ogni nostro momento pubblico e privato è osservato. Di ciascuno di noi esiste da qualche parte nell'etere un profilo. Utile a chi vuole influenzare le nostre scelte, di consumo ma anche politico-elettorali. E magari a chi vorrà approfittare delle nostre debolezze e dei nostri segreti".*

A riprova di quanto sopra - ricorda Marco Scialdone nel suo blog - un'indagine dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha analizzato un dataset su oltre un milione di applicazioni presenti su Google Store, mostrando, con un'analisi econometrica, come le App gratuite richiedano la cessione di un numero significativamente maggiore di dati individuali rispetto a quelle a pagamento.

Nel caso delle app gratuite, vengono cioè richiesti permessi sul rilascio di dati ultronei, dati, cioè, che non incidono sul funzionamento in sé del servizio (come quando una "torcia" ci chiede accesso all'agenda, alla posizione, alla telecamera presenti nel nostro smartphone).

**I dati degli utenti assumono un'indubbia rilevanza economica in quanto la loro condivisione consente al professionista di migliorare la propria attività di *advertising* (ADV).**

**Dunque il free di molti servizi online non è libero, perché condizionato ad uno scambio, e non è gratuito perché pagato con i nostri dati.**

Ed è proprio quest'ultima affermazione che trova ampio riscontro nelle sentenze che ci accingiamo a commentare.

**IL CONSIGLIO DI STATO.** Nonostante Facebook si professi come una **piattaforma gratuita**, in realtà ha ricevuto e riceve in cambio qualcosa dagli utenti, in quanto **raccoglie, con intento commerciale, i dati da loro forniti**. Una **vera e propria "controprestazione"** di cui però non fa menzione, enfatizzando invece il carattere gratuito del servizio e inducendo su queste basi i consumatori a registrarsi.

Una pratica che deve ritenersi scorretta stante l'indebito condizionamento del consumatore e lo sfruttamento inconsapevole dei dati da lui inseriti al momento della registrazione.

È questo in breve quanto affermato dal **Consiglio di Stato nella sentenza n. 2631/2021, pubblicata il 29 marzo 2021**, che ha respinto il ricorso avanzato da **Facebook Ireland Limited** e confermato così la sentenza del T.A.R. Lazio (sentenze nn. 260 e 261 del 10 gennaio 2020) di condanna del celebre social network al pagamento di due sanzioni per complessivi 12 milioni di euro per aver **posto in essere delle pratiche commerciali scorrette**.

Queste ultime sarebbero consistite nel **pubblicizzare la gratuità del servizio offerto dal social che, all'opposto, sarebbe oneroso**. Il corrispettivo sarebbe dato dalla commercializzazione che viene fatta dei dati degli utenti. Sicché, si ha, da parte di Facebook, uno **sfruttamento inconsapevole dei dati inseriti dagli utenti, al momento della registrazione**.

**ANTITRUST E TAR LAZIO.** Il procedimento origina dal provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con **provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018**, ha deciso di **sanzionare Facebook** per aver posto in essere una pratica ingannevole consistente nel non aver informato adeguatamente e immediatamente gli utenti, in fase di attivazione dell'account, dell'attività di **raccolta e utilizzo, per finalità informative e/o commerciali, dei dati** da loro fornito.

Il citato provvedimento era stato poi, confermato sul punto dal **TAR Lazio - Sez. I, con le sentenze n. 260 e n. 261 del 10 gennaio 2020** (che aveva ridotto la sanzione dal 10 a 5 milioni di euro).

Oltre a sanzionare le società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., in solido, **per complessivi 10 milioni di euro**, l'Autorità aveva vietato l'ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto che la società pubblicasse una **dichiarazione rettificativa** sulla homepage del sito internet aziendale per l'Italia, sull'app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.

Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite da Facebook, era emerso la **reiterazione della pratica commerciale** oggetto del provvedimento sopra citato in quanto, nonostante le misure attuate, permaneva condotta ingannevole di FB.

Infatti, l'unica modifica attuata in relazione alla pagina di registrazione al social network, ossia la **rimozione del claim di gratuità** ("è gratis e lo sarà per sempre"), non è stata ritenuta sufficiente dall'Antitrust a rimuovere gli accertati profili di illegittimità.

Il consumatore che si registrava al social network **continuava a non essere informato con chiarezza e immediatezza** in merito alle finalità commerciali della raccolta e utilizzo dei suoi dati con finalità remunerative da parte della società.

Mancava ancora il riconoscimento esplicito da parte di Facebook del fatto che i dati degli utenti sono usati a scopi di profilazione pubblicitaria.

Inoltre, la società **non aveva ancora provveduto alla pubblicazione della dichiarazione rettificativa** disposta dall'Autorità con il medesimo sopra citato provvedimento, non avendo provveduto

a diffondere alcuna dichiarazione sul proprio sito aziendale e sulla app, né sulle pagine personali dei singoli utenti italiani registrati.

Pertanto, come informa il **Comunicato stampa del 24 gennaio 2020**, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare il procedimento di inottemperanza nei confronti di Facebook per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento del 29 novembre 2018, n. 27432.

L'AGCM, con un comunicato stampa del 17 febbraio 2021, ha reso noto che, a causa di un'inottemperanza verso un proprio provvedimento riguardante due distinte pratiche aventi ad oggetto la raccolta, lo scambio con terzi e l'utilizzo, a fini commerciali, dei dati degli utenti-consumatori, con **provvedimento del 9 febbraio 2021**, ha nuovamente sanzionato Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., in solido fra loro, per 7 milioni di euro complessivi.

Contro tale provvedimento Facebook ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza del 29 marzo 2021 hanno confermato la decisione dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato che aveva contestato a Facebook nel 2018 l'**ingannevolezza e la scorrettezza commerciale** insita nel presentarsi agli utenti come gratis mentre, in realtà, si farebbe pagare in dati personali che sfrutterebbe poi nella dimensione commerciale.

Innanzi al Consiglio di Stato, Facebook sostiene che il dato personale costituisca una "*res extra commercium*", non commerciabile e dunque non riconducibile al diritto consumeristico, sicché la non patrimonialità del dato personale renderebbe inapplicabile la disciplina in materia consumeristica alla tutela dei dati personali, cui è rivolta, in via esclusiva, la specifica normazione recata dal Regolamento eurounitario n. 679/2016.

Dissente il Consiglio di Stato, che respinge in toto l'impugnazione: anche aderendo alla tesi di parte appellante, si legge in sentenza, "*la **patrimonializzazione del dato personale**, che nel caso di specie avviene inconsapevolmente (ad avviso dell'Autorità nel momento in cui accusa una informazione ingannevole nell'esercizio della pratica in questione), costituisce il frutto dell'intervento delle società attraverso la messa a disposizione del dato - e della profilazione dell'utente - a fini commerciali.*

*Non si tratta in questo caso di affermare se il diritto consumeristico possa o meno sovrapporsi al diritto alla tutela dei dati personali, ...; al contrario **ciò che emerge dall'attività ... messa in campo dalle due società è lo sfruttamento, inconsapevolmente per l'utente, dei dati da costui offerti al momento dell'iscrizione***".

In altre parole - si legge ancora nella sentenza al punto 9 - "*il rimprovero rivolto al professionista consisterebbe **nel non aver informato l'utente, che in questo caso si trasforma tecnicamente in "consumatore"**, nel momento in cui rende disponibili i propri dati al fine di potere utilizzare gratuitamente i servizi offerti dalle società FB, prima di tale operazione, nell'ambito della quale l'utente resta convinto che il conseguimento dei vantaggi collegati con l'accesso alla piattaforma sia gratuito, non potendo quindi riconoscere ed accorgersi che **a fronte del vantaggio si realizza una automatica profilazione ad uso commerciale, non chiaramente ed immediatamente indicata**, all'atto del primo accesso, quale inevitabile conseguenza della messa a disposizione dei dati*".

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 2631/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera AGCM n. 27432/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento AGCM del 9 febbraio 2021 clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

### 1) BONUS CULTURA - DOMANDE DAL 1° APRILE AL 31 AGOSTO 2021

**Al via il bonus cultura per i nati nel 2002.** Chi ha compiuto 18 anni nel 2020, a decorrere **dal 1° aprile fino al 31 agosto 2021**, potrà registrarsi sul sito dedicato ed ottenere il buono da 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell'editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e di lingua straniera.

Novità di quest'anno: il contributo può essere utilizzato anche per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

**I buoni potranno essere generati fino al 31 agosto 2021 e spesi entro il 28 febbraio 2022.**

Lo prevede il **decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo n. 192 del 22 dicembre 2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 marzo 2021), recante modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177, concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica e procedere alla registrazione clicca qui.](#)

## **2) USURA - Indicati i nuovi tassi effettivi globali medi**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2021**, riguardante la rilevazione dei **tassi effettivi globali** medi ai sensi della legge **sull'usura**, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2020, con applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

La legge volta a contrastare il fenomeno dell'usura n. 108 del 1996 prevede, infatti, che siano resi noti con cadenza trimestrale i **tassi effettivi globali medi**, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Spetta alla Banca d'Italia procedere per il trimestre 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **3) CORRISPETTIVI GIORNALIERI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Le novità illustrate da ASSONIME**

Facendo seguito alla nostra circolare n. 27 del 2020, con la quale è stata riepilogata la disciplina della **memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi**, che si applica "a regime" dal 1° gennaio 2021, con una nuova circolare (**n. 9 del 30 marzo 2021**) ASSONIME esamina alcune modifiche normative successivamente intervenute in materia.

In particolare, con la legge di bilancio 2021 è stato introdotto un **nuovo regime sanzionatorio** ed è stato individuato il termine entro il quale effettuare la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e consegnare ai clienti i documenti di certificazione dell'operazione.

Ulteriori novità hanno interessato la c.d. "**lotteria degli scontrini**": la partecipazione alla lotteria è stata riservata esclusivamente ai soggetti che effettuano pagamenti tracciabili, e la prima estrazione è stata effettuata l'11 marzo c.a.

Inoltre, a causa del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcuni aspetti della disciplina, che già erano stati nel tempo differiti, hanno subito un ulteriore rinvio. Tali differimenti hanno riguardato l'obbligo di utilizzare un nuovo tracciato per l'invio dei dati, la possibilità di memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso, e l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di ASSONIME clicca qui.](#)

## **4) IL GARANTE PRIVACY SANZIONA FASTWEB PER TELEMARKETING AGGRESSIVO**

Il Garante per la privacy ha ordinato a **Fastweb** il pagamento di una **sanzione di oltre 4 milioni e 500mila euro** per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing.

Durante l'istruttoria, a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano continue telefonate promozionali di servizi di telefonia e internet offerti da Fastweb effettuate senza il loro consenso, è emerso che vari call-center abusivi hanno effettuato attività di telemarketing violando sia le disposizioni in materia di protezione dei dati personali sia le misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela (gli operatori Fastweb cercavano infatti di acquisire tramite Whatsapp, i documenti di identità dei contraenti con il fine di realizzare attività fraudolente).

L'Autorità ha quindi ordinato a Fastweb di adeguare i trattamenti in materia di telemarketing e aumentare le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi ai propri database.

La società di telefonia non potrà più utilizzare i dati contenuti nelle liste anagrafiche fornite da partner terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un **consenso specifico, libero e informato** dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati.

Il provvedimento nei confronti di Fastweb segue quelli già adottati nei confronti di **Eni Gas e Luce, Tim, Wind Tre, Iliad Italia e Vodafone**, che hanno comportato l'applicazione di sanzioni per un importo complessivo di **circa 70 milioni di euro**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **5) CREDITO IVA TRIMESTRALE - AGGIORNATO IL MODELLO IVA TR DA UTILIZZARE DAL 1° APRILE 2021**

Dal 1° al 30 aprile 2021 è possibile trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il **nuovo modello IVA TR 2021** per chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione l'eccedenza IVA maturata nel primo trimestre dell'anno.

Il modello - alla luce di quanto **comunicato dall'Agenzia delle entrate in data 22 marzo 2021** - è stato aggiornato per tenere conto della nuova percentuale di compensazione prevista dal D.M. 5 febbraio 2021.

La **versione precedente** del modello IVA TR deve essere usato solo per eventuali **rettifiche di istanze presentate prima** del 1° aprile 2021.

LINK:

[Per scaricare il modello con le relative istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

## **6) CONCORSI PUBBLICI - LE NOVITA' IN UN VADEMECUM DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Con il decreto legge n. 44/2021 (Capo III - Artt. 10-12) sono state definite le nuove regole per sbloccare i concorsi già banditi, per quelli che saranno banditi durante lo stato di emergenza e per quelli a regime.

La Funzione Pubblica ha pensato di fornire un vademecum completo con tutte le novità in 12 semplici slide.

I **nuovi concorsi pubblici 2021** metteranno in palio secondo le slides della Funzione pubblica circa **118.879 posti**.

I nuovi concorsi del 2021 per il ministro Brunetta dovranno svolgersi rapidamente e in sicurezza per permettere l'ingresso di nuove forze in una pubblica amministrazione ormai ridotta all'osso e molto invecchiata.

Da qui lo slogan: **sicurezza, semplificazione, digitalizzazione**.

LINK:

[Per scaricare il VADEMECUM della Funzione Pubblica clicca qui.](#)

## **7) GIORNALISTI CON PARTITA IVA - Richiesta del contributo a fondo perduto dal 30 marzo al 28 maggio 2021**

Dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 anche i **giornalisti con partita IVA** potranno richiedere il contributo a fondo perduto per i liberi professionisti istituito dal D.L. n. 41/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni*").

La domanda va presentata on line attraverso le funzioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'interno di Fisconline, al quale ciascun giornalista potrà accedere autonomamente con le proprie credenziali.

Ha diritto al contributo chi possa dimostrare, nel confronto tra 2019 e 2020, un calo almeno del 30% sul fatturato medio mensile.

Per ricavi e compensi entro i 100.000 euro annui, verrà ristorato il 60% della perdita media mensile. In ogni caso, in presenza di requisiti, il contributo non sarà mai inferiore ai 1.000 euro.

Il contributo minimo di 1.000 euro verrà assicurato anche a chi ha aperto partita Iva tra l'1 gennaio 2020 e il 23 marzo 2021.

L'Agenzia delle entrate, su scelta del contribuente, può erogare il contributo spettante:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica) oppure
- mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

LINK:

[Per il modulo e la procedura clicca qui.](#)

# **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 1° al 10 Aprile 2021)**

**1) Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44:** Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)



**2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 30 marzo 2021:** Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 3 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Legge 1 aprile 2021, n. 46:** Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**4) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Decreto 29 gennaio 2021, n. 47:** Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 8 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'Interno - Decreto 2 aprile 2021:** Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 8 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 31 marzo 2021:** Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 8 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Interno - Decreto 29 marzo 2021:** Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 1° al 10 Aprile 2021)**

**1) Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021** che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 116 del 6 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021** che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 116 del 6 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**3) Regolamento (UE) 2021/580 della Commissione del 1° febbraio 2021** che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per quanto riguarda la base per l'assegnazione del contributo finanziario nel settore dell'apicoltura. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 12 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

***... Vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie?***

**... Iscriviti al nostro canale TELEGRAM  
(t.me/tuttocamere)**